

[Giuseppe BERRETTA](#) (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, già approvato dal Senato, che ha come scopo principale quello di contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri. Sottolineato, anzitutto, che il Senato ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto-legge - che ora si compone di nove articoli a fronte dei sei originari - segnala che il provvedimento introduce talune importanti innovazioni alla normativa vigente, tra cui evidenzia soprattutto quelle in materia di procedura penale tese a ovviare alla problematica delle cosiddette «porte girevoli», ossia i casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi. In tal senso, fa notare che si stabilisce, in primo luogo, che il ricorso alla detenzione in carcere dell'arrestato in flagranza di reato per illeciti di competenza del giudice monocratico, in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del rito direttissimo, assuma valenza residuale, prevedendosi che, per i reati meno gravi, sia disposta in via prioritaria la custodia dell'arrestato presso l'abitazione, o, in subordine, la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria; l'accompagnamento nella casa circondariale, quindi, viene previsto solo in via ulteriormente subordinata e come *extrema ratio*, nel caso in cui vi sia indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria o se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza (la custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina, invece, sarà possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini).

Sempre nell'ottica di fronteggiare il «sovrapopolamento» degli istituti penitenziari, evidenzia poi quelle ulteriori disposizioni che prevedono il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire l'udienza di convalida dell'arresto, nonché l'estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l'accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010. Una conseguente rilevanza - a suo avviso - assumono, inoltre, le norme che prevedono un'integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro, per l'adeguamento, il potenziamento e la messa a norma di infrastrutture carcerarie, nonché le disposizioni in materia di testimonianza a distanza, regime delle visite in carcere, illecito disciplinare dei magistrati, riparazione per l'ingiusta detenzione.

Pone in risalto, quindi, le disposizioni sul definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 3-ter) - di cui si prevede la chiusura entro il 1° febbraio 2013 - nell'ambito del processo di trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alle regioni, già disposto negli anni passati: in proposito si prevede, infatti, che a decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all'interno delle strutture sanitarie regionali a tal fine individuate. In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, segnala l'unica disposizione di più immediata competenza della XI Commissione, costituita dal comma 5 dell'articolo 3-ter, il quale autorizza tutte le regioni e le province autonome - comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari - ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica (in ogni caso, previa valutazione e autorizzazione ministeriale): si tratta, in sostanza, di una norma volta a mettere gli enti territoriali nelle condizioni di provvedere - anche sotto il profilo delle risorse umane e professionali da utilizzare - all'accoglimento e alla cura dei soggetti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, a garanzia di prestazioni sanitarie adeguate nei loro confronti, tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza. Rileva, altresì, che il medesimo articolo 3-ter, ai commi 6, 7, 8 e 9, prevede le relative norme di copertura finanziaria e di garanzia di applicazione dell'articolo; al contempo, l'articolo 5 dispone che all'attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda mediante l'utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ivi incluse le risorse umane e strumentali, con ciò escludendo possibili spese aggiuntive per il personale.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della

XI Commissione, formula una proposta di parere favorevole, considerata anche l'urgenza di assicurare una maggiore vivibilità degli istituti penitenziari e tenuto conto della necessità di fornire agli enti territoriali strumenti adeguati per esercitare le proprie competenze in materia di medicina penitenziaria.